

# GIURISPRUDENZA

## **CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 15 OTTOBRE 2013, N. 23367**

*PRES. LAMORGESE — EST. VENUTI - P.M. CORASANTI (concl. diff.) - B.A.M. c. Inail.*

### **Procedimento giudiziario - Appello - Domanda nuova - Inammissibilità - Modifica della domanda - Configurabilità.**

*La spettanza dell'indennizzo in conto capitale, richiesto dall'assicurato nei confronti dell'Inail per il danno biologico pari al 10 per cento accertato dalla ctu in appello, deve essere riconosciuta dal giudice per menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento e inferiore al 16 per cento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, potendo tale minore beneficio – per il principio di continenza delle prestazioni - ritenersi compreso nella domanda di rendita per inabilità permanente (beneficio maggiore rispetto a quello espressamente domandato), non configurando peraltro, siffatta richiesta, domanda nuova in appello.<sup>1</sup>*

## **DIRITTO**

Con l'unico motivo del ricorso, cui fa seguito il relativo quesito di diritto *ex art. 366 bis* cod. proc. civ., allora in vigore (tale disposizione è stata abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. *d*), a decorrere dal 4 luglio 2009), la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 420 cod. proc. civ., deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che fosse stata proposta in sede di gravame una nuova domanda, volta ad ottenere l'indennizzo in capitale. Ed infatti, a seguito del deposito della consulenza tecnica disposta in primo grado, era stata modificata la domanda ed era stata chiesta la condanna dell'INAIL alla corresponsione di detto indennizzo, avendo il c.t.u. accertato un danno biologico pari al 10%.

<sup>1</sup> Cfr. in termini Cass. 20 agosto 2003, n. 12266 in *Mass. Foro it.*, 2003.

In relazione a tale modifica il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, condannando però l'Istituto al pagamento della rendita pari al 10% di inabilità accertata.

Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, applicabile *ratione temporis*, prevede il riconoscimento di un indennizzo in capitale per menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento, ed uno in rendita per menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento.

Il Tribunale di Roma, a seguito di una consulenza tecnica che aveva accertato nei confronti della sig.ra B. una inabilità permanente pari al 10%, ha condannato l'Inail al pagamento della relativa rendita.

Su impugnazione dell'Istituto, la Corte d'appello di Roma, in riforma di tale sentenza, ha rigettato la domanda, affermando, da un lato, che la costituzione della rendita presupponeva una inabilità pari o superiore al 16%; dall'altro che la domanda di indennizzo in capitale era stata proposta solo in grado di appello ed era quindi inammissibile.

Ma, come risulta dal verbale di causa prodotto - il cui esame non è precluso a questa Corte, attesa la natura del vizio denunziato - la ricorrente, in primo grado, a seguito della disposta consulenza tecnica che aveva accertato una percentuale di inabilità pari al 10%, ha modificato la domanda, chiedendo la condanna dell'Inail "alla corresponsione dell'*una tantum* (*id est* dell'indennizzo) prevista per il danno biologico riconosciuto dalla C.T.U.", modifica implicitamente autorizzata da quel giudice, che ha poi erroneamente condannato l'Istituto al pagamento della "rendita" nella misura del 10%.

La sentenza impugnata che ha ritenuto nuova, e perciò inammissibile, la domanda di corresponsione dell'indennizzo è quindi errata.

È parimenti errata tale sentenza per non avere la Corte di merito considerato che, in ogni caso, la domanda di costituzione della rendita conteneva implicitamente, per il principio di continenza delle prestazioni, quella di indennizzo in capitale, essendo tale minor beneficio compreso in quello maggiore espressamente domandato (v., per l'applicazione di tale principio in materia di pensione di inabilità e assegno mensile d'invalidità, Cass. 20 agosto 2003, n. 12266; Cass. 1 luglio 1999, n. 6744; Cass. 11 agosto 1994, n. 7367).

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata che ha rigettato la domanda della ricorrente va quindi cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito *ex art. 384 c.p.c.*, comma 2, con il riconoscimento, a favore della ricorrente, dell'indennizzo in capitale di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 in misura pari al grado di menomazione (10%) accertato. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 27 SETTEMBRE 2013, N. 22257**

*PRES. ROSELLI — EST. GARRI - P.M. ROMANI* (concl. conf.) - C.F. c. Inail.

**Infortunio - Causa violenta - Sforzo fisico - Indennizzabilità - Prova del fatto materiale che ha generato l'infortunio - Necessità - Fattispecie.**

*La causa violenta richiesta dall'art. 2 T.U. n.1124/1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto dal lavoratore nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e allo loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza appellata, che aveva negato il riconoscimento del diritto all'indennizzo o alla rendita per l'invalidità conseguita all'infortunio occorso al lavoratore nello spostamento manuale di pacchi molto pesanti, per non avere fornito adeguatamente la prova del fatto materiale dal quale sono derivati gli esiti invalidanti).<sup>1</sup>*

**DIRITTO**

Con un unico motivo di ricorso il C. censura la sentenza per avere omesso di chiarire le ragioni in base alle quali la Corte aveva ritenuto di discostarsi dalle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente medico legale nel corso del giudizio la quale aveva accertato che l'episodio infartuale era stato determinato da uno sforzo fisico consistente verificatosi poco prima.

La censura è infondata.

Va premesso che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 26 maggio 2006, n. 12559), in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale. La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilisti-

<sup>1</sup> In termini v. Cass., 12 ottobre 2010, n. 17286. Sulla causa violenta vedi fra molte Cass., 26 maggio 2006, n. 12559, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2010 e 2006.

che del consulente, desunte anche da dati epidemiologici, ed effettuata sulla base dei dati di fatto accertati dal giudice.

È stato altresì precisato che tale causa violenta, richiesta dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (cfr. Cass. 30 dicembre 2010, n. 27831).

Infine, è costante l'insegnamento di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 24 luglio 2004, n. 13928), secondo il quale la predisposizione morbosa non esclude il nesso causale tra sforzo e ed evento infortunistico, in relazione anche al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con la conseguenza che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia - salvo che questa sia sopravvenuta in modo del tutto indipendente dallo sforzo compiuto o dallo stress subito nella esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. anche Cass. 12 ottobre 2012, n. 17286).

Orbene la Corte territoriale, si è attenuta ai principi enunciati, nella valutazione del caso sottoposto ed ha rilevato che nel caso in esame era mancata la prova che il C. avesse effettivamente proceduto ad uno spostamento di pacchi di peso rilevante e che proprio lo sforzo al quale si era sottoposto fosse stata la causa determinante del dolore allo sterno e del malore sopravvenuto.

Il giudice d'appello, con motivazione logica e congrua, ha escluso che fosse stata raggiunta una prova rassicurante dell'effettivo contestuale spostamento dei pacchi tutti insieme da parte del C., pacchi singolarmente di scarso peso, evidenziando inoltre che tale condotta, non richiesta e comunque non necessaria, in mancanza di una prova del suo effettivo svolgersi, appariva poco verosimile.

Va evidenziato che la difesa in appello dell'Istituto aveva riguardato proprio lo svolgimento di tale attività aggiuntiva, assunta quale causa o concausa dell'infortunio per lo sforzo che essa comporta.

Coerentemente, pertanto, la Corte territoriale sulla base delle scarse ed indirette emergenze istruttorie ha concluso che mancasse la prova dello stesso svolgimento dell'attività di spostamento contestuale dei pacchi del peso complessivo di trentuno chili che avrebbe costituito il fatto materiale scatenante il malore del C.

Peraltro, la diversa valutazione del materiale probatorio, posta a fondamento del ricorso, non può essere proposta in sede di legittimità, ove non ridondi nella evidenza della mancata considerazione o nel travisamento di una circostanza decisiva, il che non ricorre nel caso in esame.

La mancanza di una prova affidabile del fatto materiale dal quale si pretende

essere derivato l'infortunio esclude la rilevanza delle considerazioni esposte nella consulenza, fondate su un presupposto rivelatosi in concreto indimostrato. D'altro canto, è costante l'affermazione che la prova del fatto costitutivo e del nesso causale non può essere affidata all'accertamento peritale posto che la consulenza di ufficio non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti (cfr. Cass. 17 luglio 2009, n. 16778).

In conclusione il ricorso deve essere respinto. (*Omissis*).

### **CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 26 SETTEMBRE 2013, N. 22071**

*PRES. ROSELLI — EST. BRONZINI - P.M. SERVELLO* (concl. conf.) - soc. H. c. Inail.

**Persone assicurate - Piloti (navigazione aerea) - Obbligo assicurativo - Esclusione - Coinvolgimento dei piloti in numerose attività a terra con l'assunzione di un rischio ulteriore a quello relativo a mera attività di volo - Soggezione in via analogica all'assicurazione Inail - Sussistenza - Fondamento.**

*Per i piloti che svolgono attività di volo non sussiste l'obbligo assicurativo Inail che viene sostituito dall'onere per le aziende di ricorrere ad assicurazioni private. Ma l'azienda che coinvolge i propri piloti in numerose attività a terra, che comportino l'assunzione di un rischio ulteriore a quello relativo alla mera attività di volo comporta per la medesima la soggezione, in via analogica, all'assicurazione Inail.<sup>1</sup>*

### **DIRITTO**

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme, del valore sistematico di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1, comma 3, R.D.L. n. 2207 del 1923, art. 34 e art. 935 c.n.

L'esclusione dell'assicurabilità presso l'Inail dei piloti è espressamente prevista per legge; non è consentito all'Inail di individuare nuove voci assicurative oltre a quelle previste in sede legislativa. L'esclusione è prevista dal sistema che per l'attività di volo ha individuato la via assicurativa privata come del resto previ-

<sup>1</sup> Sul punto v. anche Cass., 5 agosto 2010, n. 18256 in *Mass. Foro It.*, 2010.

sto dal CCNL applicabile (per cui la soluzione raggiunta dalla sentenza impugnata comporterebbe un duplice onere assicurativo). I piloti non vengono coinvolti in nessuna attività a terra; a terra si svolge interamente l'attività preparatoria e i piloti si limitano ai controlli di volo di avvistamento, ordinari nell'attività di volo (come riconosciuto anche in documenti del Ministero del lavoro ed una circolare Inail del 1989).

Il motivo appare infondato e replica argomentazioni già ampiamente ed esaurientemente esaminate nella sentenza impugnata. In primo luogo non vi è dubbio che per i piloti che svolgono attività di volo sussiste un'esenzione di legge dall'obbligo assicurativo presso l'Inail che viene sostituito dall'onere per le aziende di ricorrere ad assicurazioni private, come previsto anche dal CCNL applicabile.

Tuttavia è emerso nella fattispecie che la società ricorrente svolgeva una complessa attività che comportava per il "pilota", che in prevalenza viaggiava da solo, il coinvolgimento in numerose attività a terra che sono state dettagliatamente riportate a pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata e che comportavano l'assunzione di un rischio ulteriore a quello relativo ad mera attività di volo.

Pertanto la Corte di appello ha ritenuto che tali ulteriori rischi comportassero per i piloti della società ricorrente l'applicabilità in via analogica della tariffa 9150 applicabile ai "trasporti con aeromobile. Attività diverse comportanti l'uso di aeromobile". Non è stata affatto creata una nuova voce assicurativa ma si è ritenuto applicabile per analogia quella prima ricordata che appare correttamente applicata in relazione alla complessa attività descritta in sentenza, che certamente eccede quella ordinaria di volo contemplata dall'art. 935 c.n.. Già la Corte territoriale ha osservato che l'argomento della doppia copertura assicurativa non è idoneo ad escludere la pretesa dell'Inail che trova fondamento nella specifica e complessa attività svolta dai piloti della società ricorrente che non godono (salvo il caso dell'elisoccorso) dell'ausilio di un tecnico a bordo e che devono svolgere l'insieme di compiti descritti a pag. 6 della sentenza impugnata. La sentenza pertanto ha offerto una corretta interpretazione della normativa di settore ed appare correttamente e congruamente motivata in ordine all'accertamento di fatto sulle mansioni in concreto svolte dai piloti della società ricorrente; le censure - peraltro generiche e senza alcun riferimento alle prove espletate - mosse su quest'ultimo aspetto appaiono di merito e dirette ad una rivalutazione "del fatto", inammissibile come tale in questa sede.

Con il secondo motivo si allega l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Non è chiaro in sentenza in che cosa possa consistere l'ulteriore rischio sofferto dai piloti Heliwell s.r.l., a parte l'attività di volo. I due rischi (per l'attività di volo e per il coinvolgimento in attività di terra) dovevano essere comunque assicurati diversamente.

Il motivo appare infondato in quanto gli ulteriori rischi gravanti sui piloti della società ricorrente sono stati analiticamente ricostruiti a pagg. 4-6 della senten-

za impugnata: si tratta di censure di merito del tutto generiche in quanto non è stato offerto alcun riscontro nelle prove espletate che invece sono richiamate in sentenza. La Corte territoriale ha congruamente ed esaurientemente spiegato in che modo l'attività di volo veniva modulata e modificata in relazione ai compiti svolti, che esulano di certo una mera attività di trasporto per via elicottero, posto che i piloti in prevalenza agivano senza il supporto di tecnici. La Corte di appello ha già spiegato perchè il richiamo al precedente di appello richiamato al motivo non è pertinente in quanto in tale precedente non è esaminata la situazione in cui i piloti agiscano da soli (con i compiti già riferiti coinvolgenti attività a terra come quelli indicati in sentenza). In tale ultima ipotesi è stato dimostrata l'esistenza di ulteriori e specifici rischi non coperti dalla prevista assicurazione privata ed invece previsti nella tariffa 9150 che si riferisce contemporaneamente all'attività di volo ed ad attività diverse comportanti l'uso di aeromobili come emerso nel caso in esame, che pertanto correttamente l'Inail ha ritenuto applicabile.

Si deve conseguentemente rigettare il proposto ricorso. (*Omissis*).

## **CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 10 SETTEMBRE 2013, N. 20724**

*PRES. ROSELLI — EST. D'ANTONIO - P.M. CORASANTI (concl. conf.) - s.r.l. c. Inail.*

### **Responsabilità civile del datore di lavoro - Società di capitali - Condanna del legale rappresentante della società assente nel procedimento penale - Diritto di regresso dell'Inail - Ammissibilità - Premesse.**

*L'azione di regresso di cui agli artt. 10 e 11 T.U. n. 1124/1965 esercitata dall'Inail nei confronti della società, per la restituzione degli importi spesi in relazione alle prestazioni erogate a favore del lavoratore infortunato in occasione dell'infortunio subito, è ammissibile quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio è avvenuto per fatto imputabile all'amministratore della società, a nulla rilevando la non partecipazione di quest'ultima nel giudizio penale quale responsabile civile.<sup>1</sup>*

## **DIRITTO**

La ricorrente denuncia violazione degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 nonché violazione dell'articolo 651 cp; motivazione errata e contraddittoria.

<sup>1</sup> Non risultano precedenti a quanto consta.

Censura la sentenza che, secondo la ricorrente, ha ritenuto che il giudicato penale di accertamento della penale responsabilità del legale rappresentante della società fosse opponibile alla..., che non era stata parte come responsabile civile. Rileva che il giudice penale soltanto *incidenter tantum* aveva affermato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e che invece con sentenza passata in giudicato il giudice civile aveva escluso il rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il...

Formula il quesito se l'azione di regresso *ex artt.* 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965 possa essere promossa dall'Inail nei confronti di una società di capitali che non sia stata parte del processo penale conclusosi con la sentenza di condanna del legale rappresentante ed in presenza di una sentenza civile che esclude il rapporto di lavoro subordinato.

Il ricorso è infondato.

Deve, in primo luogo rilevarsi l'inammissibilità del vizio denunciato di motivazione errata e contraddittoria.

In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l'art. 366 *bis* c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall'art. 360, n. 5 c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in materia da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass. SSUU n. 20603/2007). Nella specie la ricorrente ha omissa di indicare il fatto controverso in ordine al quale la sentenza non risulta adeguatamente motivata o del tutto carente di motivazione. Per quanto attiene al vizio di violazione di legge, la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto, circa l'affermata fondatezza dell'azione di regresso esperita dall'Inail contro il datore di lavoro per l'infortunio riportato dal lavoratore.

Deve, in primo luogo, rilevarsi, che la speciale azione di regresso spettante all'istituto ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche verso i soggetti responsabili o coresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, non comporta che il preventivo accertamento giudiziale del

fatto stesso debba necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale) (cfr. Cass. 11986/2011).

Ne consegue, pertanto, con riferimento al quesito di diritto formulato dalla ricorrente, che il ricorso nella parte in cui pretende di escludere l'esperibilità dell'azione di regresso nella fattispecie in esame, in cui la società non ha partecipato al giudizio penale ma il legale rappresentante della stessa è stato ritenuto responsabile dell'infortunio, risulta infondato.

Questione diversa è quella dell'opponibilità alla società ricorrente del giudizio penale formatosi nei confronti del legale rappresentante della società, opponibilità che deve escludersi considerata la mancata partecipazione a detto giudizio della società, non intervenuta nel giudizio penale quale responsabile civile.

La Corte territoriale, peraltro, non ha inteso fondare la sua decisione di condanna al rimborso delle spese sostenute dell'Inail a seguito dell'infortunio sul giudicato penale. Una interpretazione corretta della sentenza impugnata consente di affermare che la Corte territoriale, accogliendo l'appello dell'Inail, si è limitata ad affermare l'esperibilità dell'azione di regresso nei confronti della società. L'affermazione della responsabilità della stessa, invece, è il risultato di una valutazione complessiva degli elementi probatori desumibili dagli atti di causa ed in primo luogo proprio dall'accertata responsabilità penale del legale rappresentante della società. Costituisce principio consolidato che "il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una sentenza in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (Cass. 18 aprile 2001, n. 5682; Cass. 19 settembre 2000, n. 12422; Cass. 1 aprile 1997, n. 2839; Conforme 24 luglio 1990, n. 7473)". Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

*P.q.m.* Rigetta il ricorso. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE FERIALE PENALE - 9 AGOSTO 2013, N. 35424**

PRES. FRANCO — EST. LIGNOLA - P.G. LETTIERI (concl. conf.).

**Prevenzione infortuni - Violazione norme antinfortunistiche - Responsabilità del datore di lavoro - Sussiste anche se è stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.**

*La responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cui sono demandati dalla legge compiti diversi intesi a individuare i fattori di rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza relative alle varie attività aziendali. È ipotizzabile invece che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto perseguibile in concorso con il datore di lavoro o anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.<sup>1</sup>*

**DIRITTO****1. Il ricorso è infondato.**

*1.1* Il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 10 e 79, con riferimento all'obbligo nel caso di specie di predisporre un adeguato ponteggio o agganciare le cinture di sicurezza alla struttura portante del tetto è inammissibile, poiché versato in fatto.

Va in proposito ricordato che la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere, inoltre, percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando influenti le minime incongruenze.

Dunque, non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio, se, come nel caso di specie, vi è congrua e logica motivazione nel provvedimento (o, meglio, nei provvedimen-

<sup>1</sup> V. in termini Cass. sez fer. 12 agosto 2010, n. 32357; Cass. sez IV pen., 20 maggio 2008, n. 27420, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2010 e 2008.

ti, dato che le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione; cfr. Sez. 2<sup>^</sup>, n. 5606 del 10 gennaio 2007, *Conversa*, Rv. 236181).

- 1.2 Peraltro il motivo articolato nel ricorso richiama del tutto genericamente le dichiarazioni dell'imputato e della persona offesa, al fine di escludere la necessità di predisporre le opere provvisorie richieste dalla normativa speciale, in tal modo sollecitando una rilettura degli elementi probatori e una ricostruzione alternativa della vicenda, implicante una diversa valutazione (in fatto) delle risultanze processuali e non già in una censura riconducibile ad una violazione di legge o ad un vizio di motivazione, desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato.
2. Anche il richiamo al travisamento dei fatti, ripreso nel secondo motivo, con il quale è censurata la valutazione operata dai giudici di merito in ordine alla possibilità di ancorare le cinture di sicurezza alla parte della struttura del tetto ricoperta dalle tegole ed alla indisponibilità delle cinture (motivo 2<sup>^</sup>) ed alla possibilità di predisporre un vero e proprio ponteggio che potesse garantire la sicurezza del lavoratore, in luogo di quello rudimentale predisposto (motivo 2B), è inammissibile.
- 2.1 Come è noto, in tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 5<sup>^</sup>, n. 39048 del 25 settembre 2007, *Casavola*, Rv. 238215). Nella specie la parte contesta le deduzioni dei giudici di merito, fondate sul diretto esame di una foto dei luoghi, perché in contrasto con alcune dichiarazioni della stessa persona offesa e, a giudizio del ricorrente, con la stessa foto esaminata, ma ancora una volta sollecita una rilettura degli elementi probatori che non si traduce in un travisamento degli stessi, operazione non consentita in sede di legittimità.
3. Il terzo motivo, riguardante il supposto vizio di motivazione sulla colpa del lavoratore, quanto meno ai fini di una graduazione della colpa del datore, è infondato.

Il ricorrente invoca i principi affermati dalla Quarta Sezione di questa Corte in una sentenza del 2008 (Sez. 4<sup>^</sup>, n. 40821 del 21 ottobre 2008, ric. Petrillo, non massimata), resa rispetto ad una fattispecie nella quale il lavoratore, indotto da altro soggetto estraneo all'apparato aziendale, aveva finito con l'impegnarsi in un'attività del tutto esorbitante rispetto alle specifiche mansioni affidategli, così ponendo le condizioni per la rescissione di qualsivoglia collegamento eziologico con l'attività lavorativa che era stato comandato di effettuare e, in ultima analisi, con la correlativa posizione di garanzia del datore di lavoro. Secondo il ricorrente il lavoratore, nella qualità di esperto di sistemi per la sicurezza, ha contribuito alla causazione dell'evento, predisponendo i ponteggi insieme all'imputato, e per altro verso avrebbe dovuto rifiutare il lavoro e pretendere le opere provvisorie ritenute necessarie.

3.1 A ben vedere, proprio i principi affermati nella decisione invocata, che coincidono peraltro con quelli costantemente affermati da questa Corte, inducono a ritenere infondata la censura.

La sentenza P. richiama la rigorosa giurisprudenza in tema di rilevanza della colpa del lavoratore, ai fini e per gli effetti di escludere l'addebito di responsabilità a carico del datore di lavoro, per la quale, di norma, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio. Ciò in quanto al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore: cosicché il datore di lavoro è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore. Per l'effetto, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore e l'evento dannoso è imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui *ex lege* è onerato, sulla base del principio dell'equivalenza delle cause vigente nel sistema penale, espresso dall'art. 41 c.p., comma 1, (Sez. 4<sup>^</sup>, n. 5005 del 14 dicembre 2010 - dep. 10 febbraio 2011, Sessa, Rv. 249625; Sez. 4<sup>^</sup>, n. 10121 del 23 gennaio 2007, Masi, Rv. 236109).

Per mitigare gli effetti del richiamato principio, la sentenza P. richiama anche il concorrente principio dell'interruzione del nesso causale, esplicitato normativamente dall'art. 41 c.p., comma 2, in forza del quale anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell'evento dannoso, allorché intervenga un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore, finisce con l'essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verificazione di un evento, che, per l'effetto, è addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore.

Per interrompere il nesso causale occorre, comunque, un comportamento del lavoratore che sia "anomalo" ed "imprevedibile" e, come tale, "inevitabile"; cioè un comportamento che ragionevolmente non può farsi rientrare nell'obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro (tra le tante, Sez. 4<sup>^</sup>,

n. 23292 del 28 aprile 2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4<sup>^</sup>, n. 7267 del 10 novembre 2009 - dep. 23 febbraio 2010, Iglina, Rv. 246695; Sez. 4<sup>^</sup>, n. 25532 del 23 maggio 2007, Montanino, Rv. 236991).

Per escludere la responsabilità del datore di lavoro occorre un comportamento del lavoratore definibile come “abnorme”, che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Come ipotesi tipiche di interruzione del nesso causale per effetto di condotta colposa del lavoratore, sono indicate quella del lavoratore che violi “con consapevolezza” le cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una situazione di pericolo che il datore di lavoro non può prevedere e certamente non può evitare; quella del lavoratore che provochi l’infortunio ponendo in essere, colposamente, un’attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento “esorbitante” rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il datore di lavoro.

3.2 Dalla casistica richiamata nella decisione, appare evidente come il caso in esame sia del tutto diverso: la persona offesa T. non ha tenuto alcun comportamento abnorme in fase di esecuzione del lavoro, poichè cadde appoggiando un piede al di fuori della tavola di legno per recuperare un martello, condotta assolutamente prevedibile ed ordinaria.

3.3 Né può essere invocata la sua responsabilità in fase di predisposizione dei sistemi di sicurezza, per la sua supposta qualifica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (argomento sul quale il ricorrente insiste ripetutamente nel ricorso): ciò perchè la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cui sono demandati dalla legge compiti diversi intesi ad individuare i fattori di rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza relative alle varie attività aziendali (Sez. F, n. 32357 del 12 agosto 2010, Mazzei, Rv. 247996; Sez. 4<sup>^</sup>, n. 27420 del 20 maggio 2008, Verderosa, Rv. 240886). È vero che secondo gli arresti più recenti questa Corte il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione; nel caso di specie, però, è assorbente il rilievo, desumibile dalla sentenza di primo grado, riprodotta

testualmente in quella di appello, secondo il quale il T. era stato nominato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il 15 aprile 2002, per un periodo di tre anni, per cui all'epoca dell'infortunio egli sicuramente non lo era più.

3.4 Correttamente, allora, con motivazione logica ed adeguata, i giudici di merito hanno escluso che la sua condotta, priva di caratteri di eccezionalità o abnormità, potesse essere considerata anche solo ai fini di un concorso di colpa nella causazione dell'evento lesivo.

4. Il quarto motivo, relativo al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, è inammissibile.

4.1 In proposito va rimarcato che tanto il riconoscimento delle attenuanti generiche, tanto il connesso giudizio di bilanciamento con le aggravanti, sono statuizioni che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d'appello non ha mancato di motivare la propria decisione sui punti in questione, facendo riferimento alla gravità dell'infortunio, che ha comportato una lunga malattia ed una menomazione dell'integrità fisico psichica del 17% ed al mancato pagamento del danno e della provvisoria imposta con la decisione di primo grado.

Si tratta di elementi che, in quanto riconducibili alla gravità del danno per la persona offesa ed alla condotta susseguente al reato, rientrano a pieno titolo nella valutazione di riconoscibilità delle attenuanti generiche, operata facendo riferimento alle situazioni contemplate nell'art. 133 c.p.; a tal fine va ricordato che il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2<sup>a</sup>, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone, Rv. 249163).

Né può dubitarsi che il giudice possa prendere in esame, al fine della valutazione prevista dall'art. 62 bis c.p., il mancato risarcimento del danno cagionato, soprattutto in presenza di una condanna alla provvisoria, poichè tale circostanza viene in rilievo sotto il profilo della condotta susseguente al reato, e dunque è direttamente riconducibile al parametro indicato dall'articolo 133 c.p., comma 2, n. 3.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 18 LUGLIO 2013, N. 17585**

*PRES. DE RENZIS — EST. FILABOZZI - P.M. FUCCI (concl. diff.) - DPG c. T.*

**Prevenzione infortuni - Misure antinfortunistiche - Predisposizione - Obbligo del datore di lavoro - Domanda di riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro - Oneri probatori a carico del lavoratore e del datore di lavoro - Distinguo.**

*L'obbligo di sicurezza, posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore, è previsto in generale, con carattere atipico e residuale, dall'art. 2087 c.c., e la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, con la conseguenza che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c., circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno e il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè di aver adempiuto interamente all'obbligo della sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.<sup>1</sup>*

**DIRITTO**

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1218 e 2087 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che fosse la ricorrente a dover dimostrare che la Cassa di Risparmio non aveva adottato sufficienti misure per la tutela della sicurezza dei propri dipendenti, anziché quest'ultima a dover dare la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno.
2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la decisione della Corte territoriale sotto il profilo del vizio di motivazione per aver trascurato, nell'affermare che non era stata provata la negligenza della Cassa di Risparmio circa la mancata adozione di misure di sicurezza idonee ad evitare le rapine, di considerare che l'installazione delle porte antirapina era avvenuta solo dopo

<sup>1</sup> In senso conforme v. Cass. 17 febbraio 2009, n. 3786 in *Mass. Foro it.*, 2009.

che si erano verificati i primi due episodi criminosi e che le successive rapine erano state eseguite servendosi di strumenti, quali taglierini e una finta pistola di metallo, che non avrebbero potuto essere introdotti nei locali della banca se i dispositivi di sicurezza installati dalla Cassa di Risparmio avessero funzionato correttamente.

3. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.

Va premesso che questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. 3788/2009, Cass. n. 21590/2008, Cass. n. 9817/2008) che l'obbligo di sicurezza, posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore, è previsto in generale, con carattere atipico e residuale, dall'art. 2087 c.c., e che la responsabilità del datore di lavoro *ex art. 2087 c.c.*, è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, con la conseguenza che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c., circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.

È stato altresì precisato (cfr. *ex multis* Cass. n. 9856/2002) che incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

4. In altre parole, come questa Corte ha già efficacemente precisato (cfr. Cass. n. 21590/2008), la regola sovrana in questa materia, desumibile dall'articolo 1218 c.c., è che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare tre elementi: la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione; a tale scopo egli può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. *ex multis* Cass. sez. unite n. 13533/2001).

Al riguardo, la formulazione che si rinviene in alcune pronunce della S.C., secondo cui il lavoratore infortunato ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza (in tal senso, fra le altre, Cass. n. 16003/2007, Cass. n. 10441/2007), non appare conforme al principio enunciato dalla predetta pronuncia delle Sezioni unite, alla quale va prestata adesione. Il principio sopra esposto non comporta l'affermazione *tout court* di una responsabilità oggettiva *ex art. 2087 c.c.*, nella stessa misura in cui l'allegazione del mancato pagamento di una somma di denaro non comporta una responsabilità oggettiva del debitore, *ex art. 1218 c.c.*

5. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con l'affermazione che grava sul danneggiato l'onere di allegare e di dimostrare "l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di misure minime di sicurezza e di prevenzione atte a scongiurare, nei limiti del possibile, la commissione dei fatti delittuosi sopra indicati", non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati. Peraltro, la motivazione sul punto presenta una obiettiva incoerenza ed un evidente vizio logico, attesa la contraddizione tra l'affermazione secondo cui sarebbe mancata l'allegazione (e la prova) di circostanze idonee a provare l'omessa predisposizione di misure di sicurezza e la contemporanea affermazione secondo cui la ricorrente, "lungi dall'allegare (e poi dimostrare) circostanze di fatto relative alla asserita antiggiuridicità della condotta posta in essere dall'azienda di credito", si sarebbe limitata "a chiedere di provare con testimoni... l'installazione di bussolotti antirapina a seguito della terza rapina", ovvero proprio l'esistenza di una circostanza astrattamente idonea a far presumere la responsabilità del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 c.c., quanto meno in relazione alla verifica dei primi due episodi criminosi (e tutto ciò a prescindere dalla considerazione che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, la ricorrente aveva dedotto, con i motivi di appello, anche che le rapine del 1993, del 2002 e del 2004 erano state eseguite servendosi di strumenti metallici, quali taglierini e una finta pistola di metallo, che non avrebbero potuto essere introdotti nei locali dell'istituto di credito se i dispositivi di sicurezza installati dalla Cassa di Risparmio avessero funzionato correttamente).
6. Il ricorso deve essere pertanto accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE IV PENALE - 23 MAGGIO 2013, N. 36398**

*PRES. SIRENA — EST. DOVERE - P.G. D'ANGELO.*

**Lavoro - Disposizioni antinfortunistiche - Doveri di sicurezza con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di contratto di appalto in capo al datore di lavoro e al committente - Applicabilità automatica - Insussistenza - Responsabilità del committente - Configurabilità - Presupposti.**

*In materia di disposizioni antinfortunistiche, il dovere di sicurezza - con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro che al committente - non è applicabile automaticamente a quest'ultimo. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché all'agevole e immediata percezione da parte del committente di situazioni di pericolo.<sup>1</sup>*

**DIRITTO****3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.**

Il quadro fattuale, quale si è in narrativa sintetizzato, è pressoché pacifico. Secondo l'accertamento operato nei gradi di merito, gli odierni ricorrenti assunsero la qualità di committenti dei lavori affidati alla ditta del Me., alle cui dipendenze era il C.; nel corso dell'esecuzione degli stessi l'infortunio si verificò perché il lavoratore, mentre stava trasportando una tavola di legno percorrendo la rampa di scale sita nella porzione del fabbricato in costruzione rimaneva incastrato al secondo livello, perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo da notevole altezza, in quanto mancanti impalcature di copertura del vano scala, "armature di sostegno negli scavi effettuati", parapetti per le passerelle ed andatoie ed altresì assenti sui pianerottoli i dovuti parapetti e le tavole fermapiè rigidamente fissate.

A fronte di ciò la responsabilità degli odierni ricorrenti è stata ravvisata sulla scorta dell'affermazione della riferibilità ai medesimi, nella ricordata qualità, dei seguenti obblighi:

- verificare la corretta applicazione dei piani di sicurezza;

<sup>1</sup> V. Cass. pen. Sez. IV, 18 gennaio 2012, in *Mass. Foro it.*, 2012.

- non consentire l'utilizzo di un ponteggio non a norma perché privo di tavole fermapiEDE e di idoneo parapetto e con correnti intermedi non stabilmente fissati;
- nominare un coordinatore che adotti un piano di sicurezza;
- affidare i lavori dopo aver previamente verificato l'idoneità della ditta "nell'adempimento delle più elementari norme di prevenzione";
- nominare un direttore dei lavori ove intenzionati a non assumersi "interamente il maggior rischio di una così fatta organizzazione".

Una simile ricostruzione degli obblighi giuridici che la normativa prevenzionistica pone in capo al committente è per larga parte errata, in quanto priva di corrispondenze nella disciplina giuridica che governa la posizione del committente dei lavori.

4. La figura del committente dei lavori ha trovato esplicito riconoscimento solo con il D.Lgs. n. 494 del 1996. Prima di esso né i fondamentali D.P.R. n. 547 del 1955, D.P.R. n. 164 del 1956, D.P.R. n. 302 del 1956 e D.P.R. n. 303 del 1956, né il D.Lgs. n. 626 del 1994 menzionavano siffatto ruolo. Non è senza significato che il D.Lgs. n. 626 del 1994, vera e propria GrundNorme del diritto prevenzionistico, nel definire le diverse posizioni soggettive (datore di lavoro, ecc.) non menzionasse il committente. La norma che delinea un rapporto di affidamento di lavori, l'art. 7, individua nel solo datore di lavoro che affida i "lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima" il referente soggettivo degli obblighi che la medesima disposizione introduce, essenzialmente al fine di far fronte al rischio c.d. interferenziale, ovvero quel rischio che si determina per il solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi. Pertanto, i doveri così individuati potevano essere riferiti unicamente al datore di lavoro-committente; non anche al *quavis de populo* che avesse affidato lavori edili a taluno.

Infatti per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell'approntamento del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Tali violazioni venivano poste a carico del datore di lavoro appaltatore.

Una responsabilità concorrente del committente veniva ravvisata in sostanza quando questi travalicava siffatto ruolo, assumendo di fatto posizione direttiva: perché si ingeriva nell'esecuzione dei lavori (Sez. 4, n. 1543 del 31 ottobre 1967, Ronco, Rv. 106806); perché di fatto datore di lavoro (così in tema di lavoro a cottimo: Sez. 5, n. 670 del 15 aprile 1969, Lenci, Rv. 111901); quando i lavori fossero stati eseguiti dall'appaltatore senza autonomia tecnica, con l'apprestamento da parte del committente delle apparecchiature di

lavoro (Sez. 5, n. 1337 del 9 luglio 1969, Pampo, Rv. 112527); quando il subappaltatore, per l'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, fosse stato tenuto ad avvalersi di quelle del cantiere principale e non abbia avuto libertà di determinazione, fermo restando che il subappaltatore è tenuto a vigilare affinché le misure apprestate siano rigorosamente adottate nell'ambito dell'attività di cui è responsabile e non già nel perimetro di tutto il cantiere (Sez. 4, n. 3571 del 25 gennaio 1973, Peduzzi, Rv. 124018).

Nella prospettiva speculare altre pronunce asserivano che l'osservanza delle norme antinfortunistiche incombe all'imprenditore, in caso di appalto, titolare dell'organizzazione del cantiere e datore di lavoro di quanti operano in esso. Il committente, invece, salvo contrario accordo contenuto nel contratto di appalto, non ha il diritto e tanto meno il dovere di intervenire o comunque ingerirsi in tale organizzazione dell'impresa con le logiche conseguenze sul piano sanzionatorio (Sez. 6, n. 2488 del 7 luglio 1975, Lambertini, Rv. 132495; e poi, tra le altre, Sez. 4, Sentenza n. 2731 del 12 gennaio 1990, Bovienzo, Rv. 183507).

In sostanza, il principio definito dalla giurisprudenza di legittimità era nel senso che il committente di lavori edili non rivestisse una autonoma posizione di garanzia a tutela della salute e della vita dei lavoratori dipendenti dal soggetto appaltatore; il principio comportava di per sé la possibilità di ascrizione del fatto quando il committente avesse in concreto assunto una diversa posizione, e ciò in ragione del principio di effettività che da sempre si è riconosciuto valevole *in subiecta materia*. Esempio, al riguardo, appare la seguente formulazione: "nel contratto di appalto, il committente non è esonerato dall'obbligo di osservare le norme antinfortunistiche qualora si riservi contrattualmente e lo eserciti in concreto, il potere di ingerirsi nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto o qualora, pur in mancanza di apposita previsione contrattuale, si intrometta di fatto nell'esecuzione dell'opera. Infatti, destinatari delle norme antinfortunistiche, poste a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, sono tutti coloro che nella impresa hanno il potere di incidere sul risultato, il potere - cioè - di esigere che il lavoratore si comporti in un determinato modo per conseguire quel risultato" (Sez. 4, n. 1659 del 11 ottobre 1989, Mulas, Rv. 183235).

Nel progressivo affinamento della riflessione in materia si è pervenuti ad individuare, accanto all'ingerenza e all'assunzione di una posizione direttiva, una ulteriore fonte di doveri, ovvero il potere di governo della fonte di pericolo: "in materia di omicidio colposo per infortunio sul lavoro, il committente è corresponsabile con l'appaltatore o col direttore dei lavori, qualora l'evento si colleghi causalmente anche alla sua colposa azione od omissione. Ciò, avviene sia quando egli abbia dato precise direttive o progetti da realizzare e le une e gli altri siano già essi stessi fonte di pericolo ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di

situazioni di fatto parimenti pericolose. Il margine più o meno ampio di discrezionalità eventualmente conferito ai soggetti innanzi indicati (appaltatore e direttore dei lavori) non esclude di per sé la sua colpa concorrente sotto il profilo eziologico” (Sez. 3, n. 8134 del 24 aprile 1992, p.c. in proc. Togni, Rv. 191387). Ancor più puntualmente si è affermato che quando il soggetto commissionario venga ad operare, per necessità dell’espletamento dell’opera dei lavori commissionati, nell’ambito di un cantiere non proprio, ma organizzato e gestito dall’appaltante; e, ancor più, quando, per contratto o per consuetudine o per tolleranza, utilizzi strutture di supporto, opere provvisorie, strumentazioni appartenenti al committente, quest’ultimo non può trarsi fuori di responsabilità se l’infortunio trovi sinergico riferimento nella deficienza di quegli elementi la cui manutenzione spetti a lui stesso, sia perché secondo il D.P.R. n. 164 del 1956, art. 7 le opere provvisorie devono essere mantenute “in efficienza” per tutto il tempo in cui il cantiere sia attivo, sia perché secondo l’art. 2087 cod. civ. il datore di lavoro è garante della salvaguardia dell’incolumità fisica e psichica di coloro che prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa (Sez. 4, n. 2800 del 15 dicembre 1998 - dep. 2 marzo 1999, Breccia A ed altro, Rv. 213226).

4.2 I referenti normativi evocati dalla decisione appena richiamata danno adito ad alcuni dubbi. Tuttavia è certo che con il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, il quadro giuridico è mutato, avendo trovato la figura del committente espressa definizione art. 2, co. 1, lett. *b*), ed esplicitazione gli obblighi gravanti sul medesimo (art. 3). Questi (o il responsabile dei lavori), nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3; determina altresì, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i documenti di cui all’art. 4, comma 1, lett. *a*) e *b*), ovvero il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 e il piano generale di sicurezza di cui all’art. 13 (la cui redazione grava sul coordinatore per la progettazione), nonché il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato 2 al documento U.E. 260/5/93. Inoltre, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione, ma solo se il cantiere presenta

una delle seguenti caratteristiche: *a)* è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni; *b)* rientra tra i cantieri di cui all'art. 11, comma 1, lett. *a)*; *c)* rientra tra i cantieri di cui all'art. 11, comma 1, lett. *b)*; *d)* rientra tra i cantieri di cui all'art. 11, comma 1, lett. *c)*, se l'entità presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini-giorni; *e)* rientra tra i cantieri di cui all'art. 13.

Va poi ricordato che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 cit., le disposizioni del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, si applicano al settore dei cantieri mobili o temporanei, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel D.Lgs. n. 494 del 1996.

A seguito del sintetizzato mutamento normativo nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente è stata derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Sez. 3, n. 6884 del 18 novembre 2008 - dep. 18 febbraio 2009, Rappa, Rv. 242735).

Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, "non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori". Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo" (Sez. 4, n. 3563 del 18 gennaio 2012 - dep. 30 gennaio 2012, Marangio e altri, Rv. 252672).

Tra gli obblighi incombenti sul committente vi è anche l'obbligo di cooperazione, discendente dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 (ed oggi dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26), che si concreta anche nella comunicazione al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l'esecuzione, seconde le evenienze, dei nominativi delle imprese alle quali si appaltano i lavori, onde permettere a questi di adempiere ai compiti loro assegnati dalla legge (D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 4 e 5; D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 91 e 92). Peraltro, il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2 costituisce chiaramente il committente quale garante dell'effettività dell'opera di coordinamento posta in capo ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione.

4.3 Alla luce di quanto sin qui esposto appare chiaro che la sentenza impugnata incorre in violazione di legge laddove postula e ritiene rilevanti sul piano causale una serie di doveri che la legislazione non riconduce in capo al committente; mentre incorre in vizio di motivazione laddove non esplica la ricorrenza dei presupposti che la legge prevede per l'instaurarsi di altri doveri. Infatti, non sussiste alcun obbligo di nominare il coordinatore dei lavori se non si danno le condizioni previste dall'art. 3, sopra ricordate.

Neppure esiste un obbligo di nominare il direttore dei lavori per l'ipotesi che il committente voglia sottrarsi agli obblighi che gli pone in capo la legge. In realtà è previsto e possibile (e non è un obbligo) che il committente nomini un responsabile dei lavori; soggetto che ove munito di reali poteri e autonomia gestionale è effettivamente in grado di schermare da eventuali responsabilità il committente (che si sia strettamente attenuto a tale ruolo). Il direttore dei lavori, per contro, è figura sconosciuta alla disciplina prevenzionistica; essa trova collocazione nella materia delle costruzioni, quale soggetto preposto nell'interesse del committente al controllo della corretta esecuzione dei lavori da parte della impresa esecutrice. Per una sua rilevanza sul piano prevenzionistico occorrerà esaminare in concreto se esso ha assunto poteri che lo qualificano come dirigente o mansioni che lo riconducono alla figura del preposto (Sez. 4, n. 12993 del 25 giugno 1999 - dep. 12 novembre 1999, Galeotti D, Rv. 215165).

Se non ricorrono le condizioni per la nomina del coordinatore, neppure può imputarsi al committente di non aver, tramite questi, adottato un piano di sicurezza, che altro non può essere che il già menzionato piano di coordinamento. Parimenti errata è l'affermazione della sentenza di primo grado (convalidata dalla Corte di Appello) di una colpa derivante dalla mancata nomina del coordinatore per la progettazione, posto che non si da conto dell'affidamento dei lavori a più imprese.

Sotto altro profilo, posto l'obbligo di prevedere la durata dei lavori e le fasi del lavoro, non si è esplicitato quale rilevanza causale abbia avuto tale inadempimento rispetto all'evento verificatosi; quanto all'omesso rispetto dei principi e delle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3 nella fase di progettazione dell'opera, la norma persegue l'obiettivo di far adottare scelte progettuali più sicure, e non può confondersi con l'adozione di misure speciali, quali la dotazione dei ponteggi di tavole fermapiede e di parapetti.

Nessun cenno, poi, a circostanze di fatto dalle quali derivare un'ingerenza dei committenti nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio. (*Omissis*).

La Direzione, la Redazione e l'Amministrazione sono in Roma, Piazzale G. Pastore, 6  
Tel. 06/54872536 e 06/54872337 - Fax 06/54872363

E-mail: [rivistainfortuni@inail.it](mailto:rivistainfortuni@inail.it)

Sito internet: [www.inail.it](http://www.inail.it)

## CONDIZIONI PER LA PUBBLICAZIONE

I lavori dovranno essere inviati alla Direzione per posta elettronica, oppure su supporto informatico. In entrambi i casi in "formato testo" lavorabile. Si invita ad evitare il più possibile il ricorso alle NOTE; in ogni caso le note dovranno contenere esclusivamente richiami alla Bibliografia

**I lavori inviati si intendono definitivi; in caso di decisione favorevole alla pubblicazione non saranno risottoposti agli autori.**

La BIBLIOGRAFIA dovrà contenere:

- nome e cognome dell'Autore
- titolo del lavoro
  - Per giornali e riviste:* indicazione della Testata (anno e fascicolo) nel quale il lavoro è stato pubblicato
  - Per i volumi:* editore, luogo e anno di pubblicazione
- Pagine di riferimento.

I lavori dovranno essere corredati di un breve RIASSUNTO in lingua italiana e inglese.  
Le OPINIONI espresse dagli Autori impegnano esclusivamente la loro responsabilità.

Agli Autori verranno inviati gratuitamente 30 ESTRATTI dei loro lavori, con un limite massimo di 100 estratti per ogni lavoro. Le copie aggiuntive - che devono essere richieste al momento dell'invio degli elaborati - saranno fornite a prezzo di costo.

Libri o altre pubblicazioni delle quali si chiede la recensione devono essere inviati al seguente indirizzo:

Redazione della  
Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali  
P.le G. Pastore, 6  
00144 Roma

## ABBONAMENTI ORDINARI

### **Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali**

#### **Italia**

Euro 66.00

#### **Estero**

Euro 71.00

*L'abbonamento comprende i 3 fascicoli della Rivista, l'Indice analitico dell'annata e la Giurisprudenza degli Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali.*

L'abbonamento che non verrà disdetto entro il 10 dicembre di ciascun anno si intenderà tacitamente rinnovato per l'anno successivo.

### **GLI ABBONAMENTI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTI TRAMITE:**

- Conto corrente postale IBAN: IT32S076010320000000920009 intestato all'Inail  
Codice BIC SWIFT: BPPHITRRXXX
- Conto corrente bancario IBAN: IT78W020080533800004478982 intestato all'Inail  
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1088

Effettuato il pagamento si prega di inviare la ricevuta di pagamento, unitamente agli estremi necessari per l'invio delle pubblicazioni, a:

Inail  
Direzione Centrale Comunicazione  
Ufficio Comunicazione Multimediale  
ed Editoria  
P.le G. Pastore n. 6  
00144 - ROMA  
o tramite fax al n. 06/54872363

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Sig.ra Marina Tittarelli  
Tel. 06/54872337  
Fax 06/54872363  
e-mail: m.tittarelli@inail.it